



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Tecnologie e qualità delle costruzioni

Efficienza energetica: requisiti dei contatori di calore – Decreto legislativo n. 22/2007

Premessa

La normativa vigente in tema di metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, il D.P.R. n. 59/2009 di attuazione del D. Lgs 192/05, prevede che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione ex novo dell'impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa (art. 4 comma 10).

Lo stesso D.P.R. n. 59/2009 dispone altresì, all'art. 4 comma 11, che i contatori di calore installati negli edifici di cui sopra devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore, e che anche per le modalità di contabilizzazione si deve far riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. Tali prescrizioni valgono, ovviamente, anche nel caso di contatori di calore installati nelle nuove costruzioni.

I requisiti cui devono conformarsi i contatori di calore, così come tutti i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio, sono stati specificati nel decreto legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007 recante attuazione della direttiva europea 2004/22/CE.

Dispositivi regolamentati dal decreto

I dispositivi e i sistemi con funzioni di misura di cui al decreto legislativo n. 22/2007 sono:

- i contatori dell'acqua (allegato specifico MI-001);
- i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (allegato specifico MI-002);
- i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (allegato specifico MI-003);
- i contatori di calore (allegato specifico MI-004);

- i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (allegato specifico MI-005);
- gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (allegato specifico MI-006);
- i tassametri (allegato specifico MI-007);
- le misure materializzate (allegato specifico MI-008);
- gli strumenti di misura della dimensione (allegato specifico MI-009);
- gli analizzatori dei gas di scarico (allegato specifico MI-010).

Tali strumenti di misura devono conformarsi sia ai requisiti essenziali, di cui all'allegato I al decreto, sia a quanto previsto nell'allegato specifico dello strumento (vedi art. 4). Per ognuna delle dieci tipologie di strumento sopra riportate è infatti redatto un allegato specifico riportante le definizioni pertinenti e i requisiti specifici richiesti allo strumento.

Valutazione della conformità

I requisiti essenziali cui devono conformarsi tutti gli strumenti disciplinati dal decreto in esame riguardano gli errori tollerati, la riproducibilità, la ripetibilità, la discriminazione e sensibilità, la durabilità, l'affidabilità, l'idoneità, la protezione dall'alterazione, le informazioni che debbono essere apposte sullo strumento e di cui lo strumento deve essere corredato nonché le indicazioni del risultato.

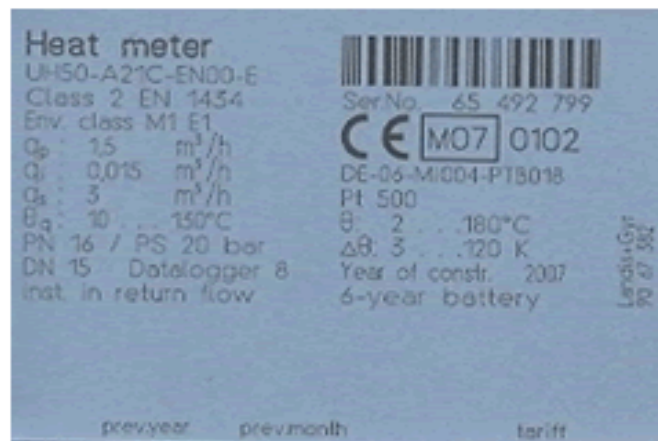
Il fabbricante dello strumento di misura, per effettuare la valutazione della conformità di detto strumento ai requisiti essenziali ad esso applicabili, può scegliere una delle procedure elencate nell'allegato specifico dello strumento. I moduli di valutazione della conformità, che costituiscono in pratica la descrizione delle procedure con cui il fabbricante può eseguire la dichiarazione di conformità dello strumento (eventualmente attraverso controlli sul prodotto effettuati da un organismo notificato, cioè abilitato a svolgere la funzione di parte terza), sono descritti negli allegati da A ad H1 al decreto.

Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti, contenente la descrizione generale dello strumento, gli schemi di progettazione e fabbricazione, le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea e altre informazioni rilevanti elencate nell'art. 8.

Conformità e marcature

La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del decreto è attestata dalla presenza, sul medesimo strumento oppure sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare in base a quanto specificato all'art. 13.

In particolare, la marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera M e dalla ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura. Al di sotto della marcatura CE-M è poi riportato il codice che identifica la tipologia dello strumento secondo la numerazione degli allegati specifici: a titolo di esempio, la sigla MI004 identifica i contatori di calore (vedi la figura seguente).



Esempio di marcatura CE-M per i contatori di calore

Le marcature sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest'ultimo. Senza tali marcature di conformità gli strumenti non possono essere commercializzati e messi in servizio per le funzioni di misura.

Sullo strumento possono altresì essere apposte altre marcature, a patto che non riducano la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e che non traggano in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.

Norme armonizzate e documenti normativi

Gli strumenti di misura che rispettano le norme tecniche europee armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali contenuti nell'Allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010. A riguardo si specifica che una norma armonizzata è una specifica tecnica adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Sono anche ritenuti conformi ai requisiti essenziali e specifici gli strumenti di misura che rispettano le parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Tali documenti normativi sono quelli elaborati dall'OIML (International Organization of Legal Metrology) e identificati dalla Commissione europea. I riferimenti a tali documenti normativi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il decreto n. 22/2007 è entrato in vigore il 18 marzo 2007 e ha abrogato precedenti norme di riferimento sugli strumenti di misura, elencate all'art. 21. La nuova disciplina si raccorda alla vecchia mediante le seguenti disposizioni transitorie:

- Gli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 possono essere commercializzati e messi in servizio sino alla scadenza della validità della loro omologazione. Se

l'omologazione di tali strumenti è di validità indefinita, la loro commercializzazione e messa in servizio sono consentite sino al 30 ottobre 2016.

- Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verifica metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.
- Qualora messi in servizio prima del 18 marzo 2007, i dispositivi ed i sistemi di misura, per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevedeva i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.

Roma, 19 aprile 2011